

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2023

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

[Sentenza B.F. e altri contro la Svizzera](#) del 4 luglio 2023 (ricorso n. 13258/18)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rigetto delle domande di ricongiungimento familiare di rifugiati a causa della loro dipendenza dall'aiuto sociale.

I ricorrenti, quattro cittadini eritrei e un cittadino cinese entrati in Svizzera in diverse date tra il 2008 e il 2012, hanno ottenuto lo statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati. Ai ricorrenti è stata accordata l'ammissione provvisoria, e non l'asilo, questo in considerazione del fatto che i motivi per la concessione dello statuto di rifugiato nel loro caso – ossia il timore di persecuzioni – erano una conseguenza della loro uscita illegale dai rispettivi Paesi d'origine. La causa concerne il rifiuto delle autorità di accordare loro il ricongiungimento familiare, in quanto il loro diritto a questa procedura aveva carattere discrezionale ed era subordinato al rispetto di determinate condizioni tra cui in particolare quella di non dipendere dall'aiuto sociale. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), tutti i ricorrenti hanno contestato il rifiuto del ricongiungimento familiare in Svizzera. Tre ricorrenti hanno pure contestato, sempre appellandosi all'articolo 8, la durata della procedura di ricongiungimento familiare. Invocando l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, i quattro ricorrenti hanno sostenuto che il rigetto delle loro domande di ricongiungimento familiare era un atto discriminatorio. La Corte ha concluso che il rifiuto del ricongiungimento familiare viola l'articolo 8 della Convenzione in tre ricorsi, ossia nel caso dei ricorrenti che svolgevano un lavoro retribuito e in quello di una ricorrente in un secondo tempo dichiarata inabile al lavoro per ragioni mediche. Ha constatato in particolare che le autorità, nell'applicare la condizione dell'indipendenza dall'aiuto sociale, non hanno garantito un giusto equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti a essere riuniti con i loro famigliari stretti in Svizzera e l'interesse della collettività a gestire l'immigrazione per tutelare la prosperità economica del Paese. In un ultimo caso, la Corte ha invece stabilito che le autorità non hanno oltrepassato il loro potere discrezionale quando, ponderando gli interessi contrastanti e decidendo di respingere la domanda di ricongiungimento familiare formulata dall'interessata, hanno tenuto conto della mancanza di iniziativa della ricorrente che, pur in grado di lavorare almeno a tempo parziale, non ha così migliorato la sua situazione finanziaria. Violazione dell'articolo 8 a causa del rigetto delle domande di ricongiungimento familiare di tre ricorrenti e non violazione dell'articolo 8 riguardo al rigetto della domanda di ricongiungimento familiare del quarto ricorrente; non violazione dell'articolo 8 CEDU (durata della procedura). Censura della violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU non esaminata separatamente (unanimità).

[Sentenza Semenya contro la Svizzera](#) dell'11 luglio 2023 (ricorso n. 10934/21)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU), in combinato disposto con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e al diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU in relazione all'art. 14 CEDU), in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione.

Il 6 novembre 2023, il collegio della Grande Camera ha accolto la richiesta di rinviare il caso Semenya contro Svizzera alla Grande Camera, che pronuncerà una nuova sentenza.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Yüksel Yalçinkaya contro la Turchia](#) del 26 settembre 2023 (Grande Camera) (ricorso n. 15669/20)

Nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU), deroga in caso di emergenze (art. 15 CEDU), diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU), libertà di riunione e di associazione (art. 11 CEDU) e forza vincolante ed esecuzione delle sentenze (art. 46 CEDU); condanne per reati di terrorismo fondate in misura determinante sull'utilizzo da parte degli imputati dell'applicazione di messaggistica ByLock.

La causa concerne la condanna di un ex insegnante per appartenenza a un'organizzazione terroristica armata, la FETÖ/PDY, in passato nota come «movimento Gülen», a cui le autorità turche attribuiscono la responsabilità del tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016. La condanna del ricorrente si fondava in misura determinante sull'utilizzo da parte sua dell'applicazione di messaggistica criptata «ByLock», che le giurisdizioni interne ritengono sia stata concepita per l'uso esclusivo da parte dei membri della FETÖ/PDY anche se sotto forma di applicazione destinata al grande pubblico. Di fatto, tutti gli utenti di ByLock potevano in linea di massima essere accusati di far parte di un'organizzazione terroristica armata, unicamente sulla base di tale utilizzo. La Corte ha ritenuto che l'approccio uniforme e generale adottato dai tribunali turchi riguardo agli elementi di prova provenienti da ByLock non fosse in linea con le condizioni fissate dal diritto interno per questo reato ed è contrario all'oggetto e allo scopo dell'articolo 7, ossia garantire una protezione dall'arbitrarietà di azioni penali, condanne e sanzioni. La Corte ha pure constatato che carenze procedurali hanno compromesso il procedimento penale contro il ricorrente (in particolare l'impossibilità di accedere ai dati di ByLock che lo concernevano personalmente e di contestarli in maniera effettiva), in violazione del diritto ad un processo equo garantito dall'articolo 6 della Convenzione. La Corte ha parimenti rilevato che i problemi che hanno portato a constatare la violazione erano di natura sistemica. Ha ritenuto, in relazione all'articolo 46 (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) CEDU, che la Turchia è tenuta ad adottare misure generali appropriate per risolvere questi problemi sistemici, in particolare per quanto riguarda l'approccio adottato dalle giurisdizioni in merito all'utilizzo di ByLock. Violazione dell'articolo 7 CEDU (11 voti contro 6). Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (16 voti contro 1). Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

[Sentenza Baret e Caballero contro la Francia](#) del 14 settembre 2023 (ricorsi n. 22296/20 e 37138/20)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di esportare gameti o embrioni in un Paese che autorizza l'inseminazione post mortem.

Le due cause concernono il divieto di esportare in Spagna, Paese che autorizza la procreazione post mortem, i gameti del defunto marito della prima ricorrente e gli embrioni della coppia formata dalla seconda ricorrente e dal suo defunto marito. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), le ricorrenti sostengono che i rifiuti contestati, fondati sul divieto della procreazione postuma e sul divieto di esportare gameti o embrioni a fini vietati dalla legge francese violano i loro diritti. La Corte ha innanzitutto riconosciuto che il divieto contestato incide sulla vita privata delle ricorrenti, in quanto la possibilità per una persona di decidere la sorte dei propri embrioni o gameti rientra nel suo diritto all'autodeterminazione, e costituisce un'ingerenza nel loro diritto di tentare di procreare ricorrendo alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). La Corte ha in seguito ammesso che l'ingerenza contestata, derivante dalla concezione di famiglia prevalente all'epoca e volta a garantire il rispetto della dignità umana e del libero arbitrio e a conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi

delle diverse parti coinvolte in una PMA, risponde agli obiettivi legittimi della «protezione dei diritti e libertà altrui» e della «protezione della morale». Quanto alla necessità dell'ingerenza contestata, la Corte ha constatato che il divieto assoluto di inseminazione post mortem in Francia è frutto di una scelta politica e che, trattandosi di una questione sociale riguardante aspetti morali ed etici, occorre attribuire particolare importanza al ruolo del decisore nazionale. Ha inoltre osservato che il divieto di esportare gameti o embrioni, che equivale a esportare il divieto della procreazione post mortem vigente sul territorio nazionale, intende arginare il rischio di eludere le disposizioni del codice della sanità pubblica che impongono tale divieto. Ha parimenti osservato che, fino all'introduzione della legge del 2 agosto 2021 sulla bioetica, il legislatore ha cercato di conciliare la volontà di ampliare l'accesso alla PMA e il rispetto delle preoccupazioni sociali relativi ai delicati interrogativi etici sollevati dalla prospettiva della concezione postuma. La Corte, dopo aver rammentato di non riconoscere all'embrione la qualità di soggetto giuridico autonomo, ha ritenuto che le precedenti considerazioni sono pertinenti anche per quanto riguarda il divieto di trasferimento di embrioni post mortem. La Corte ha sottolineato che il Consiglio di Stato ha riesaminato i rifiuti contestati e che, nelle circostanze del caso, non occorre scostarsi dalle soluzioni scelte dal giudice interno. Ne ha concluso che le autorità interne hanno garantito un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti in gioco e non hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento. La Corte ha tuttavia riconosciuto che quando il legislatore ha aperto, nel 2021, la PMA alle coppie di donne e alle donne sole si è riaccesa la questione dell'opportunità di mantenere il divieto denunciato dalle ricorrenti. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Al-Masudi contro la Danimarca del 5 settembre 2023 (ricorso n. 35740/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione con divieto permanente di entrata sul territorio danese in seguito a condanne per reati gravi.

La causa concerne l'espulsione e il divieto permanente di ritorno sul territorio danese del ricorrente, un cittadino iracheno condannato per reati gravi, in particolare rapina a mano armata, violenze ripetute e infrazioni alla legge sugli stupefacenti. A più riprese nel 2020 e nel 2021 le autorità hanno deciso di espellerlo. Al richiedente è stato vietato in maniera permanente di ritornare in Danimarca. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, il ricorrente sostiene che questa decisione non garantisce un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti nella sua causa e in particolare non ha tenuto conto dei suoi forti legami con la Danimarca, legami praticamente assenti con il suo Paese d'origine. La Corte ha ritenuto che l'ingerenza nella vita privata e, eventualmente, familiare del ricorrente era giustificata da motivi pertinenti e sufficienti. Ha considerato che nell'esaminare il caso del ricorrente le autorità nazionali hanno fatto valere «motivi seri». Ha osservato che in tutti i gradi di giudizio è stata esaminata in maniera esplicita e approfondita la questione se l'espulsione poteva essere considerata contraria agli obblighi internazionali della Danimarca. La Corte ha rammentato a tale proposito che se giurisdizioni interne indipendenti e imparziali hanno accuratamente esaminato i fatti, applicando le pertinenti norme in materia di diritti umani conformemente alla Convenzione e alla sua giurisprudenza, e hanno garantito un adeguato equilibrio tra gli interessi personali del ricorrente e l'interesse pubblico generale, non è suo compito sostituire la propria valutazione (compresa in particolare la propria valutazione degli elementi fattuali della proporzionalità) a quella delle autorità nazionali competenti. La sola eccezione a questa regola è il caso in cui è dimostrata l'esistenza di solidi motivi per farlo, solidi motivi non presenti nella fattispecie. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Glukhin contro la Russia del 4 luglio 2023 (ricorso n. 11519/20)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e libertà di espressione (art. 10 CEDU); ricorso alla tecnologia di riconoscimento facciale.

La causa concerne l'utilizzo da parte delle autorità della tecnologia di riconoscimento facciale nei confronti del ricorrente, autore di una manifestazione in solitaria nella metropolitana di Mosca. L'interessato è stato identificato e localizzato grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale dopo aver viaggiato con una sagoma in cartone a grandezza naturale di un manifestante, il cui caso aveva suscitato un'ampia eco mediatica, che mostrava un cartello su cui si poteva leggere: «Rischio fino a cinque anni (...) per manifestazioni pacifiche». La Corte ha stabilito che il trattamento dei dati personali di Glukhin nel contesto della sua manifestazione pacifica, che non aveva minacciato né l'ordine né la sicurezza pubblici, era stato particolarmente intrusivo. Il ricorso alla tecnologia di riconoscimento facciale nel suo caso è stato incompatibile con gli ideali e i valori di una società democratica governata dallo Stato di diritto. Violazione dell'articolo 8 CEDU e violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza Hurbain contro il Belgio del 4 luglio 2023 (Grande Camera) (ricorso n. 57292/16)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); editore del giornale Le Soir, condannato ad anonimizzare l'identità di un condannato in nome del «diritto all'oblio».

Invocando l'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione, Hurbain contesta la sua condanna civile ad anonimizzare, in nome del «diritto all'oblio», l'archivio elettronico di un articolo che menziona il nome completo del conducente, responsabile di un incidente stradale con conseguenze letali avvenuto nel 1994. La Corte ha osservato che le giurisdizioni nazionali hanno considerato in maniera coerente la natura e la gravità dei fatti di carattere giudiziario riportati nell'articolo in questione, il lasso di tempo trascorso o la mancanza d'interesse storico o scientifico, nonché l'assenza di notorietà del conducente. Esse hanno inoltre ritenuto importante il grave pregiudizio subito dal conducente a causa del permanere online dell'articolo controverso, liberamente accessibile, che può creare un «casellario giudiziale virtuale», in particolare in considerazione del tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo originale. Inoltre, dopo un esame delle misure ipotizzabili per garantire l'equilibrio tra i diritti esistenti, esame la cui portata corrisponde alle norme procedurali in vigore in Belgio, le giurisdizioni nazionali hanno stabilito che l'anonimizzazione controversa non costituiva, per Hurbain, un onere sproporzionato ed eccessivo, mentre rappresentava, per il conducente, la misura più efficace per proteggere la sua vita privata. In tali circostanze e tenuto conto del margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati, la Corte ha ritenuto che le giurisdizioni nazionali hanno ponderato accuratamente i diritti concorrenti in maniera conforme alle esigenze della Convenzione, cosicché l'ingerenza nel diritto garantito dall'articolo 10 della Convenzione derivante dall'anonimizzazione della versione elettronica dell'articolo figurante sul sito del giorno Le Soir è stata ridotta allo stretto necessario e può dunque essere considerata proporzionata e necessaria in una società democratica. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (12 voti contro 5).

Sentenza Ainis e altri contro l'Italia del 14 settembre 2023 (ricorso n. 2264/12)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); misure adeguate per prevenire un'overdose di droga in una persona in stato di arresto.

La causa concerne il decesso di un congiunto, C.C., delle ricorrenti per overdose di droga mentre era sotto la custodia della polizia a Milano dopo essere stato arrestato nel quadro di un'operazione di lotta al traffico di droga. Le giurisdizioni italiane hanno stabilito l'assenza di responsabilità del Ministero dell'interno. La Corte ha in particolare ritenuto che il Governo

non abbia presentato argomenti né prodotto elementi convincenti che dimostrassero l'attuazione di misure sufficienti, ad esempio perquisizioni o un'assistenza medica, per tutelare la vita di C.C. mentre era in custodia alla centrale di polizia di Milano. Violazione dell'articolo 2 CEDU (6 voti contro 1).

Decisione Lenis contro la Grecia del 5 settembre 2023 (ricorso n. 47833/20)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); distruzione dei diritti e delle libertà (art. 17 CEDU); articolo omofobo di un alto dignitario della Chiesa ortodossa greca.

La causa concerne sia la pubblicazione da parte di Lenis di un articolo omofobo sul suo blog personale nel dicembre 2015, quando il Parlamento greco stava per discutere un progetto di legge volto a introdurre l'unione civile per le coppie omosessuali, sia i persecuzioni e la condanna per incitamento all'odio e alla discriminazione di cui è stato successivamente oggetto. Al momento dei fatti, Lenis era metropolita (l'equivalente di un vescovo) di Kalávryta e di Egialea in seno alla Chiesa ortodossa greca. La Corte ha ritenuto che Lenis abbia tentato di distogliere l'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione dalla sua reale finalità invocandolo a fini manifestamente contrari ai valori che la Convenzione intende promuovere. Conformemente all'articolo 17 (divieto dell'abuso di diritto), la Corte ha pertanto ritenuto il ricorso incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione (maggioranza).